

Penale Sent. Sez. 5 Num. 20860 Anno 2021

Presidente: SABEONE GERARDO

Relatore: CARUSILLO ELENA

Data Udienza: 17/03/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di
D'Angelo Fedele, nato a Taranto il 17/07/1969

avverso la sentenza emessa il 17/05/2019 dalla Corte di Appello di Lecce, sez. distaccata di
Taranto;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;

udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Senatore che,
riportandosi alla requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha concluso
per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

udito per il ricorrente l'Avv. Christian Spinelli il quale ha concluso per l'annullamento della
sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. I difensori di Fedele D'Angelo, avv.ti Alessio Carlucci e Christian Spinelli, con separati atti, ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, del 17 maggio 2019 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto, ha ridotto la pena principale e quella accessoria, confermando la condanna dell'imputato in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 216, comma 1, n. 1 e 2, e 223, comma 1, aggravato ai sensi dell'art. 219, commi 1 e 2, l. fall.

La contestazione a carico di Fedele D'Angelo, amministratore della D&D Impianti s.r.l. dichiarata fallita il 12 marzo 2014, ha riguardato sia la condotta di distrazione ed occultamento di beni della società, rappresentati da immobilizzazioni materiali e finanziarie, crediti e somme di denaro, sia la condotta di sottrazione dei libri e delle altre scritture contabili, realizzata con modalità tali da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto; condotte aggravate dalla cd. continuazione fallimentare e dal danno patrimoniale di rilevante gravità.

2. L'avv. Alessio Carlucci articola le proprie censure in due motivi.

2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per errata applicazione della norma penale e difetto di motivazione della sentenza impugnata sia in ordine alla condotta distrattiva che in ordine all'elemento psicologico del reato, lamenta, quanto al profilo oggettivo del reato, che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare, in primo luogo, come alternativa alla ritenuta ricostruzione della vicenda, l'ipotesi che il depauperamento dell'azienda fosse, in realtà, ricollegabile alla mancanza di commesse e alla necessità, in attesa di nuove forniture, di far fronte ai costi di gestione finalizzati alla salvezza dell'impresa e, in secondo luogo, la circostanza che gli oneri di ammortamento relativi al periodo dal 2010 al 2014, epoca del fallimento, fossero azzerati. La imprecisa rappresentazione della vicenda fallimentare offerta dalla curatela avrebbe indotto la pubblica accusa a non procedere alla nomina di un proprio consulente e i giudici di merito a non dare una risposta alle lacune ed incongruenze presenti nella ricostruzione della vicenda, pur evidenziate dal consulente di parte difensiva.

Quanto all'elemento psicologico del reato, si legge nel ricorso che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare l'assenza del dolo di distrazione e di pregiudizio alle ragioni dei creditori, desumibile, invece, sia dalle dichiarazioni rese dai testi in merito ai prestiti elargiti a Fedele D'Angelo al fine di consentire il salvataggio dell'impresa a fronte delle difficoltà in cui la stessa versava, sia dalla richiesta di finanziamento inoltrata agli istituti di credito, volta ad immettere liquidità nelle casse, a garanzia del quale il ricorrente aveva impegnato un immobile di sua proprietà.

Lamenta, infine, il ricorrente la circostanza che i giudici di appello hanno attribuito carattere strumentale al riferimento agli eventi atmosferici che avevano riguardato il territorio urbano di Taranto, riportati, invero, al solo scopo di evidenziare i danni alla documentazione dell'impresa causati dalla pioggia.

2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 506, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge in relazione all'art. 219 l. fall., lamenta che la Corte territoriale ha ommesso di pronunciare in ordine alla richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, l. fall., articolata con specifico motivo di appello.

3. Il difensore avv. Christian Spinelli ha articolato le censure in due motivi.

3.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza del principio di presunzione di innocenza di cui all'art. 27 Cost. e del correlativo principio di onere della prova a carico dell'accusa, lamenta, da un lato, che la Corte territoriale, trasformando una mera deduzione non dimostrata -la distrazione dei crediti- in un dato certo ed incontrovertibile, ha posto a carico del ricorrente la prova dimostrativa dell'effettivo utilizzo del denaro per finalità societarie e, dall'altro, che il curatore fallimentare, pur non avendo la disponibilità della documentazione contabile, ben avrebbe potuto operare una corretta ricostruzione della vicenda attraverso la documentazione bancaria.

3.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza dell'art. 219, comma 3, l. fall., lamenta il diniego dell'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale, nonostante l'assenza ed indeterminatezza della quantificazione dell'importo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità.

Le questioni giuridiche sollevate con i quattro motivi sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure replicanti i motivi di gravame, prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perchè attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello che la decisione di primo grado.

Va anche osservato che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell'11/4/2008, Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv.

223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01).

Il principio deve essere riaffermato anche nel caso di cui si tratta.

2. Quanto al primo motivo, proposto dal difensore avv. Alessio Carlucci, che investe la sussistenza degli elementi costitutivi delle vicende delittuose contestate e la motivazione della pronuncia, la Corte territoriale ha puntualmente spiegato le ragioni delle sue determinazioni in ordine alla conferma della decisione di primo grado sia quanto alla sottrazione dei libri e delle scritture contabili, sia quanto alla distrazione ed all'occultamento dei beni della società.

I giudici d'appello, riprendendo e condividendo le ragioni sottese alla motivazione del giudice di prime cure, hanno sottolineato, in primo luogo, la circostanza che l'incompletezza delle scritture contabili della società amministrata da Fedele D'Angelo risale -come dichiarato dal curatore fallimentare- ad epoca immediatamente successiva all'anno di esercizio 2010, il cui bilancio risultava essere l'ultimo regolarmente depositato e, in secondo luogo, che la perdita di tutta la documentazione contabile, denunciata dal ricorrente come ricollegabile agli eventi atmosferici -in particolare delle copiose piogge- che avevano danneggiato il *container*, all'interno del quale la stessa era custodita, rappresentava un dato privo di rilievo.

Gli eventi atmosferici, collocati nei giorni del 7 e 8 ottobre 2013, erano successivi al marzo 2013, epoca alla quale il commercialista Caffio aveva fatto risalire la rinuncia all'incarico di assumere la gestione della contabilità della società, motivata proprio in ragione della totale assenza di documentazione contabile, circostanza questa che non gli avrebbe consentito di ricostruire le vicende sociali e di ottemperare al suo incarico. E' questo un dato che la Corte territoriale ha valorizzato anche a riscontro della denunciata impossibilità da parte del curatore fallimentare di effettuare accertamenti e verifiche e, conseguentemente, di procedere con azioni a tutela dei creditori, in merito alla distrazione dei beni.

Tanto non senza considerare che lo stesso Caffio aveva ricevuto l'incarico a seguito della rinuncia del precedente professionista Fasano il quale, depositario delle scritture della società fino all'anno 2012, aveva proceduto nel mese di maggio di quello stesso anno a riconsegnarle nelle mani del D'Angelo.

Con ragionamento logico e completo, i giudici, esclusa, dunque, l'esimente della forza maggiore, hanno evidenziato come Fedele D'Angelo, in qualità di amministratore, non avesse

adempito all'obbligo della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili durante la gestione della società già in epoca successiva al 2010.

Quanto alla distrazione dei beni sociali, il ricorrente non contesta il dato che, al momento del fallimento, il loro valore fosse prossimo allo zero, ma, anzi, lo giustifica in ragione della necessità di fronteggiare, in attesa di nuove commesse, i costi di gestione, finalizzati alla salvezza dell'impresa, evidenziando, a riscontro, le richieste di finanziamenti e prestiti volti ad immettere liquidità nelle casse, a garanzia dei quali aveva impegnato beni di sua proprietà.

Correttamente e logicamente la Corte territoriale, in buona sostanza, ha desunto la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della fallita dalla mancata dimostrazione della loro reale destinazione, sottolineando come il transito di somme sui conti correnti aziendali - valorizzato dal consulente di parte difensiva - non fosse stato sufficiente né a ricostruire la movimentazione del denaro e del patrimonio aziendale, rappresentata da "numerosi prelevamenti in contanti" e dall'emissione "di assegni verso terzi", né tantomeno a fondare la presunzione di utilizzo degli introiti per finalità congrue all'attività commerciale svolta.

Tutti gli argomenti sviluppati nella sentenza impugnata rinviano al dolo e, dunque, ad uno stato soggettivo che contempla la coscienza e volontà di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita e di dare ai beni societari una destinazione diversa da quella legale. Il ricorrente, dunque, si è limitato a dedurre la lacunosità dell'apparato giustificativo fondato sulle prove già acquisite, spendendo le proprie censure su rilievi che, per quanto dianzi evidenziato, sono infondati.

3. Il secondo motivo di ricorso proposto dall'avv. Alessio Carlucci, già articolato nell'atto di appello, e il secondo motivo di ricorso proposto dall'avv. Christian Spinelli -che, in quanto sovrapponibili vengono trattati unitariamente- sono manifestamente infondati.

E' incontrovertito che la particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 219, comma 3, l. fall., deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in ragione dell'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità per il curatore di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditoria (Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, Tirone, Rv. 277541; Sez. 5, n. 7888 del 03/12/2018, dep. 2019, Bovini, Rv. 275345-01; Sez. 5, n. 19304 del 18/01/2013, Tumminelli, Rv. 255439-01).

Premesso che in punto di commisurazione della pena la Corte territoriale ha condiviso la decisione del giudice di primo grado di riconoscere le attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, ritenendo tuttavia di correggere la riduzione, concessa in misura parziale, abbattendola di un terzo, va evidenziato che a fronte della lamentata assenza di qualsiasi deduzione in merito allo specifico motivo di appello con il quale si era lamentata la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, l. fall., i giudici distrettuali, nel confermare la validità delle scelte compiute dal giudice di prime cure -il quale

ha dato contezza sia della modalità di determinazione della pena che della pregnanza delle circostanze aggravanti in ragione della mancata acquisizione alla massa dell'attivo fallimentare di disponibilità liquide, pari a 57.874 euro, e di crediti verso terzi, pari a 347.378 euro (pag. 5 della sentenza di primo grado), sì da valutare di non escluderle, ma di considerarle subvalenti alle attenuanti generiche-, hanno implicitamente dato conto dell'impossibilità di addivenire ad un'ulteriore mitigazione della pena inflitta (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01; Sez. 4, n. 2840 del 21/02/1997, La Legname, Rv. 207668 -01).

3. Anche il primo motivo di ricorso proposto dall'avv. Christian Spinelli, è manifestamente infondato.

La Corte d'Appello, a fronte delle conclusioni del consulente della difesa, secondo il quale nessun dato istruttorio consentiva di escludere che la liquidità di denaro nella disponibilità dell'amministratore Fedele D'angelo fosse confluita sui conti correnti aziendali ad uso della società, ha fatto buon governo dell'insegnamento secondo il quale, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, seppur vero che il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione, di contro la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, sicché non può valere a superare l'inversione dell'onere della prova della distrazione di beni mobili a carico del fallito l'indicazione generica della loro ubicazione che non ne consenta l'esatta individuazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 - 01).

Nella sentenza impugnata è correttamente evidenziata la circostanza che la tesi difensiva, secondo la quale il denaro sarebbe confluito sui conti correnti e, pertanto, destinato alla ricostruzione del patrimonio aziendale, sia assolutamente sfornita di prova.

Né è degna di pregio, perché non si confronta con le argomentazioni profuse dalla Corte territoriale, la deduzione secondo la quale il curatore fallimentare, pur in mancanza di documentazione contabile, avrebbe potuto ricostruire le vicende societarie attraverso la documentazione bancaria.

Sul punto, la sentenza dà contezza della circostanza che i prelevamenti in denaro e l'emissione di assegni verso terzi, riscontrati sui conti correnti aperti dalla società presso diversi istituti di credito, se ne comprovano il transito, tuttavia non sono idonei a fondare una presunzione di utilizzo per finalità congrue all'attività commerciale.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in

favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17/03/2021.